
Friuli-Venezia Giulia

L.R. 11-11-2009 n. 19

Codice regionale dell'edilizia.

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 18 novembre 2009, n. 46, S.O. n. 23.

L.R. 11 novembre 2009, n. 19 ⁽¹⁾.

Codice regionale dell'edilizia ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 18 novembre 2009, n. 46, S.O. n. 23.

(2) Per l'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'*art. 23, comma 7, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4*.

Art. 39

Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ⁽¹⁶¹⁾.

1. Il recupero a fini abitativi del sottotetto di edifici destinati in tutto o in parte a residenza è ammesso, senza modifiche alla sagoma, in deroga ai limiti e ai parametri degli strumenti urbanistici vigenti e della *legge regionale 23 agosto 1985, n. 44* (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati e alberghi), e successive modifiche, se contestuale a interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell'edificio o di parte dello stesso. Gli interventi di cui al presente comma non possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari e devono comunque rispettare un'altezza minima di 1,30 metri e un'altezza media di 1,90 metri, fatte salve le più estensive previsioni per le zone montane. Il recupero previsto dal presente comma è ammissibile anche per i vani destinati a cantine e taverne, magazzini, depositi e garage, nonché per altri locali anche interrati e semi-interrati purché di altezza non inferiore a 2,20 metri ⁽¹⁶²⁾.

2. Al di fuori delle zone omogenee A e B0, o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, gli interventi di recupero del sottotetto di edifici esistenti sono ammessi in deroga agli indici e ai parametri urbanistici ed edilizi anche se prevedono innalzamento della quota di colmo, variazione della pendenza di falda e apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, fino ad assicurare il rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla *legge regionale n. 44/1985*, e successive modifiche. Tali interventi possono comportare l'aumento

del numero delle unità immobiliari esistenti nel rispetto degli standard urbanistici.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono essere eseguiti esclusivamente su edifici esistenti e interessare locali sottotetto esistenti realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo su immobili vincolati in base alla legge o allo strumento urbanistico possono comportare la modifica del numero delle unità immobiliari esistenti su parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo ⁽¹⁶³⁾.

(161) Per l'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'*art. 23, comma 7, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4*.

(162) Comma così modificato dall'*art. 153, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 318* della stessa legge).

(163) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 8, L.R. 18 luglio 2014, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 40, comma 1, della medesima legge*).